

Provincia di Biella

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi (innevamento artificiale), dal torrente Artignaga, in Comune di Veglio, assentito alla Società EZ REAL ESTATE S.r.l. con D.D. n° 849 del 07 giugno 2022. PRAT. 169.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 849 del 07.06.2022

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 febbraio 2022 da un Amministratore Delegato in carica della Società "EZ Real Estate S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "EZ Real estate S.r.l." (codice fiscale 02574990020), con sede in Valdilana (BI) - via G. Marconi n° 23, il rinnovo della concessione per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 5,00 ed un volume massimo annuo di metri cubi 157.680 - cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 5,00 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Artignaga, in località "Casa del Pescatore" del Comune di Veglio (BI), ad uso Produzione di Beni e Servizi (attività di innevamento artificiale), mediante couso delle opere di presa afferenti ad altra concessione in capo alla medesima società (rilasciata con D.D. 03 ottobre 2008 n° 2.945), con obbligo di restituzione delle colature nel bacino tributario del torrente Strona mediante percolazione naturale;

Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dal 09 febbraio 2022, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 18 aprile 2013 n° 676 e ss.mm.ii, subordinatamente alla osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.232 di Rep. del 15 febbraio 2022

**Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Artignaga in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali

o quantitative, qualora il prelievo comporti un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI